

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. 409 c.p.c.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

La Fondazione TEATRO L. PIRANDELLO – VALLE DEI TEMPLI, con sede legale in Agrigento, Piazza L. Pirandello, n. 35, partita I.V.A. e C.F. 02650100841, non iscritta ai Registri Camerali in quanto non persegue fini di lucro, rappresentata nel presente contratto, dal Direttore Generale Rag. Tirinnocchi Pinna Calogero nato a Agrigento il 25/04/1948 C.F. TRNCGR48D25A089Y, esercente le attività culturali connesse alla gestione del Teatro L. Pirandello di Agrigento, di seguito denominata “committente”,

e

Gambino Daniela nata a Palermo il 25 settembre 1969 e residente in ~~_____~~
~~_____~~ - C. F. GMBDNL69P65G273C- di seguito denominata “collaboratrice”.-

Per tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto, la collaboratrice chiede che vengano inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: ~~_____~~

Premesso

- che la Signora Gambino Daniela è esperta in comunicazione.
- Che la Committente intende avvalersi dell’apporto del lavoro della collaboratrice, per lo sviluppo delle attività che verranno poste in essere dalla Fondazione per la stagione 2019/2020;
- che a sua volta la collaboratrice si è resa disponibile a fornire la propria professionalità ed esperienza lavorativa a servizio della Fondazione;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- che la committente non richiede alla collaboratrice l’esclusività della sua prestazione;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti;

si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. La collaboratrice si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione.
3. La collaboratrice dovrà svolgere a favore della committente le seguenti prestazioni: “attività di comunicazione in riferimento alla stagione teatrale 2019/2020 (prosa e musica)”; La collaboratrice nello svolgimento del proprio incarico di divulgare ed esporre all’esterno, le attività della committente, potrà utilizzare tutti i canali che riterrà utili e necessari per il raggiungimento dello scopo.
4. La presente collaborazione avrà durata di mesi nove, a decorrere dal 23 settembre 2019 e scadrà il 23 giugno 2020 escludendo ogni tacita proroga. Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, dando un preavviso minimo di giorni quindici di calendario.-
5. In deroga a quanto previsto al punto quattro del presente contratto, le parti possono procedere, prima della scadenza, ad una eventuale proroga, o al rinnovo del presente contratto

determinando le nuove condizioni di collaborazione.

6. Il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione richiesta è di € 4.000,00 per tutta la durata del contratto; (diconsi Euro Quattromila/00);
7. Il pagamento del corrispettivo avverrà con le seguenti modalità:
in tre rate trimestrali da € 1.333,33 cadauna, (diconsi Euro milletrecentotre/33), al netto delle ritenute contributive e fiscali come per legge, a mezzo bonifico bancario da indirizzare sul C/C che la collaboratrice avrà cura di segnalare alla Committente.
8. *In aggiunta all'importo del compenso come sopra definito, alla Collaboratrice potranno essere riconosciuti i rimborsi a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute a fronte di trasferte dalla stessa effettuate al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro di cui sopra, purché strettamente afferenti al rapporto di collaborazione e nei limiti previsti nella normativa e nella prassi esistente all'interno della Fondazione, che la Collaboratrice dichiara di ben conoscere ed accettare. Le richieste di tali rimborsi dovranno essere regolarmente documentate con gli originali delle fatture, ricevute, ecc. che verranno acquisiti dagli uffici della Committente; la Collaboratrice s'impegna ad effettuare tali pagamenti per mezzo di strumenti che permettano di individuare il beneficiario degli stessi (assegni non trasferibili, trasferimenti bancari, ecc), evitando, per quanto possibile, i pagamenti per contanti.
nel caso la Collaboratrice, previa autorizzazione della Committente, utilizzi la propria autovettura, per viaggi legati all'incarico, la Committente provvederà a rimborsare i chilometri percorsi con una tariffa concordata tra le parti e che non dovrà superare in alcun modo le tabelle Aci annuali.*
9. In ogni caso di cessazione del presente contratto, la collaboratrice avrà diritto ai corrispettivi maturati per l'attività prestata, sino al momento della risoluzione del contratto stesso.
10. In caso di malattia, infortunio sul lavoro, (maternità) della collaboratrice, saranno applicate le vigenti disposizioni previste in materia.
11. La committente dichiara di essere in regola con gli tutti gli obblighi e adempimenti del D.Lgs 81/2008. Inoltre, la Collaboratrice sarà regolarmente formata ed informata sui rischi presenti in azienda.
12. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di gravi inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato.
La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
Il contratto si risolverà di diritto, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti circostanze:
 - inoperosità della Collaboratrice protratta per 30 giorni e non giustificata da malattia, infortunio o gravidanza;
 - violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 18 del presente contratto;
 - cessazione dell'attività della Committente.
13. Il presente contratto è disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 409 e seg. del codice di procedura civile.
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, inquadrata ai fini fiscali secondo le previsioni di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) bis del DPR n.917/86.
La collaboratrice dichiara di provvedere tempestivamente all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS e di non essere iscritta ad altra gestione previdenziale obbligatoria per legge.
14. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dalla collaboratrice, è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di

cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72. A tal fine la collaboratrice dichiara che l'opera in oggetto è resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione a ruoli o elenchi professionali e dichiara altresì di non essere iscritta in alcun albo professionale, ruolo od elenco.

15. La Collaboratrice, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché al loro trasferimento all'estero, per le finalità, con le modalità e nei limiti di cui all'informativa stessa.
16. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agrigento, li 19 settembre 2019

La committente

La collaboratrice

Si approvano specificatamente gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Agrigento, li 19 settembre 2019

La committente

La collaboratrice